

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

CIRCOLARE N. 7/2025

TRATTAMENTO FISCALE DELL'ENERGIA PRELEVATA DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI.

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell'applicazione del Testo Unico delle Accise, dell'energia elettrica alla luce della Delibera Arera 109/2021/R/eel del 16 marzo 2021 e s.m.i.

Tale Delibera definisce le “*modalità di erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell'energia elettrica prelevata per i consumi relativi ai servizi ausiliari di generazione e nel caso dell'energia elettrica prelevata e successivamente re-immessa in rete dai sistemi di accumulo*” disponendo, tra l'altro, che “*i prelievi di energia elettrica dalla rete per l'alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l'alimentazione di sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete ... sono trattati come energia elettrica immessa negativa (EIN) ai fini dell'accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento*”.

La Delibera sembra essere rivolta ad una definizione degli aspetti regolatori connessi ai prelievi dell'*"energia immessa negativa"*, come sopra definita, e conseguentemente, ai fini dell'applicazione delle accise, tale disposizione regolatoria non ha alcun effetto specifico in sé e per sé.

Difatti, dal punto di vista fiscale, l'energia impiegata per l'alimentazione dei servizi ausiliari di un impianto di produzione di energia elettrica¹, rappresenta un consumo proprio del soggetto produttore, sottoposto ad accisa e meritevole di esenzione ai sensi dell'art. 52, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle Accise.

Riguardo all'energia immessa nei sistemi di accumulo, invece, con riferimento alle fattispecie illustrate nella Delibera 109/2021 non sembrano concretizzarsi i presupposti impositivi di legge, fermo restando che, comunque, l'eventuale consumo di energia per i servizi ausiliari degli impianti di accumulo rientra nella medesima fattispecie esposta al paragrafo precedente.

Al fine di identificare il soggetto obbligato tenuto a esporre nella dichiarazione annuale i consumi di cui si tratta, rimangono sempre applicabili anche ai casi descritti le definizioni dell'art. 53 del Testo Unico. Occorre distinguere a tale scopo le diverse modalità di approvvigionamento dell'*"energia immessa negativa"*:

¹ Da intendersi sia gli impianti di produzione di energia elettrica, censiti ai sensi dell'art. 53-bis del Testo Unico delle Accise, sia le officine di produzione di energia elettrica, censite ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b.

- a. Qualora l'impianto acquisti direttamente sul mercato tale energia, assumerà necessariamente la qualifica di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera c-bis, del TUA.
- b. Nei casi riconducibili all'art. 53, comma 2, lettera a, del TUA, l'esercente l'impianto potrà, invece, richiedere di essere riconosciuto come soggetto obbligato.

In entrambi i casi, l'esercente l'impianto presenterà denuncia integrativa per aggiornare la propria posizione anagrafica e, di conseguenza, provvederà alla quantificazione del flusso di energia entrante nel punto di scambio, a riportare nella propria dichiarazione di consumo i quantitativi di energia elettrica impiegata per i servizi ausiliari e la liquidazione dell'accisa sui consumi tassati (se esistono).

In linea con quanto previsto dalla predetta Delibera 109/2021/R/eel (punto 6), l'esercente l'impianto alleggerà alla documentazione fiscale di norma prevista, anche la certificazione asseverata da perizia indipendente indicante il valore della potenza destinata al funzionamento dei medesimi servizi ausiliari di generazione.

Ove non ricorrano le condizioni sopra indicate, qualora l'utente del dispacciamento, incaricato di stipulare il contratto di dispacciamento in immissione previsto dalla Delibera 109/2021, acquisti e successivamente ceda all'impianto di produzione l'energia elettrica con cui sono alimentati i servizi ausiliari, assumerà la qualifica di soggetto obbligato che procede alla fatturazione dell'energia elettrica ai "consumatori finali", ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a, del TUA. In tal caso, l'utente del dispacciamento dovrà necessariamente adempiere a tutti gli obblighi conseguenti, anche se l'accisa da corrispondere risultasse nulla in virtù della citata esenzione.

Diversamente, qualora la cessione dell'energia sia svolta da un soggetto terzo che si interpone tra l'utente del dispacciamento e l'impianto, sarà ovviamente tale soggetto terzo a dover possedere la qualifica di soggetto obbligato "venditore" ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a, del TUA.

IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente